COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 301

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 301

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (2163) 301

PRESIDENTE 301, 302, 303, 304

QUINTIERI, *Relatore* 302, 303

DI MAURO LUIGI 302, 303, 304

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 303

GUERRINI GIORGIO 304

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

GAGLIARDI ed altri: Modifica alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389, recante norme relative alla decorazione della Stella al merito del lavoro (1014) . . 305

PRESIDENTE 305, 306

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* . 305, 306

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 305, 306

GAGLIARDI 306

DI MAURO LUIGI 306

GITTI 306

La seduta comincia alle 9,35.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Veronesi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Gagliardi interviene, senza voto deliberativo, a norma dell'articolo 39 del Regolamento della Camera, per la discussione della sua proposta di legge n. 1014, oggi all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (2163).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2163, concernente: « Modifiche dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 ». È un titolo, questo, piuttosto sibillino, che bisognerà chiarire precisando il contenuto della norma, che si intende modificare.

Prego l'onorevole Quintieri di sostituirsi al Relatore, onorevole Nucci, che mi ha comunicato di non potere intervenire alla seduta odierna.

QUINTIERI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi al nostro esame si propone di rimuovere un inconveniente che si verifica da parecchi anni, inconveniente di natura essenzialmente contabile. Come gli norevoli colleghi sanno, le fonti di finanziamento per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro sono costituite da un contributo fisso di lire 500 milioni a carico dello Stato e da un contributo a carico degli istituti previdenziali, le cui aliquote percentuali sono determinate con decreto ministeriale per ogni esercizio finanziario ed applicabili sul complesso dei contributi riscossi dagli istituti medesimi nell'anno precedente.

Dato questo particolare sistema di finanziamento – sul quale non intendo entrare nel merito, come, del resto, non vi entra il disegno di legge che intende, come ho già detto, soltanto rimuovere un inconveniente di natura contabile – la disponibilità effettiva delle somme versate in tesoreria dagli istituti previdenziali si verifica dopo diversi mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario.

Ciò da luogo, dopo che è stato speso il contributo a carico dello Stato, che costituisce un'aliquota molto modesta rispetto all'onere sostenuto dagli istituti previdenziali, ad una carenza di liquidità, con la conseguente impossibilità di emettere titoli di spesa.

Per fare fronte a questo inconveniente, il disegno di legge al nostro esame propone che entro il primo mese dell'esercizio finanziario l'Istituto nazionale della previdenza sociale – che è il maggiore dei contribuenti tra gli istituti – versi alla tesoreria centrale, a titolo di acconto, la somma di lire 1.500.000.000. Questo acconto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e il contributo di 500 milioni a carico dello Stato permetteranno allo Ispettorato del lavoro di fare fronte alle spese inerenti al suo funzionamento per i primi tre bimestri; nel frattempo affluiranno gli altri contributi.

Ho confrontato il vecchio testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e l'articolo sostitutivo proposto dal presente disegno di legge e ho riscontrato che l'unica modifica apportata è appunto quella di porre a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento alla tesoreria centrale entro il primo mese dell'esercizio finanziario della somma di lire 1.500.000 a titolo di accanto sul dovuto concorso di spese. Si tratta, quindi, di una norma avente carattere esclusivamente contabile, che non ha alcuna ripercussione sul sistema di finanziamento dell'Ispettorato del lavoro già approvato dal Parlamento, ma capace di ovviare a quegli inconvenienti più volte lamentati e che hanno inficiato il buon funzionamento dell'Ispettorato stesso.

Per quanto sopra detto, concludo invitando gli onorevoli commissari ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI MAURO LUIGI. Mi domando perché si ricorre ad una leggina di questo genere e non si affronti invece il problema nel suo complesso. Mi rivolgo al Governo, che si è fatto promotore di questo disegno di legge, ricordando che la grave questione che abbiamo davanti a noi è quella del funzionamento dell'Ispettorato del lavoro. Parecchie volte in questa Commissione si è discusso intorno ad essa, ma il Governo non ha mai preso alcuna iniziativa atta a risolverla.

Ma accanto al problema del funzionamento in generale dell'Ispettorato del lavoro (funzionamento che ripeto lascia molto a desiderare), vi è un'altra questione che richiede sollecita soluzione. Infatti non è più ammissibile che perduri la situazione attuale che vede gli uffici dello Stato pagati non con denaro dello Stato, ma con quello versato dagli istituti previdenziali.

Ritengo che dal momento che si va a toccare il sistema finanziario di questo servizio, sarebbe anche opportuno dare un'organica soluzione alle due questioni ora ricordate.

Faccio notare agli onorevoli colleghi che in questi anni il contributo dello Stato è praticamente diminuito, essendo rimasto bloccato nella misura di lire 500 milioni annui, come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, malgrado l'aumento notevole delle spese del servizio dal 1955 ad oggi. Di conseguenza è aumentata l'incidenza della spesa sugli enti previdenziali chiamati alla contribuzione che hanno visto aumentare gli importi posti a loro carico.

Oggi, con il provvedimento sottoposto alla nostra attenzione, ci si propone di impegnare l'Istituto nazionale della previdenza sociale a versare la somma di lire 1.500.000.000, quale anticipazione sul dovuto concorso di spese gravanti sull'istituto stesso.

Davanti ad una simile proposta credo che sorga spontanea una domanda: perché tale anticipazione non è fatta dallo Stato, dal momento che anch'esso è tenuto a contribuire al finanziamento delle spese di funzionamento

dell'Ispettorato del lavoro? Lo Stato non potrebbe rivalersi poi al momento del versamento da parte degli altri enti?

Queste le ragioni che ci portano ad esprimere parere contrario sul disegno di legge n. 2163.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

QUINTIERI, *Relatore*. Ho detto nella mia relazione che non era mia intenzione entrare nel merito del sistema di finanziamento dell'Ispettorato del lavoro, come non entra nel merito il provvedimento. Oggi non si discute del sistema di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ma si vuole semplicemente rimuovere un inconveniente di natura contabile, inconveniente che paralizza il funzionamento dell'Ispettorato medesimo.

Parlo con l'esperienza che mi deriva dall'aver vissuto nell'ambiente di quegli uffici, e affermo che ci troviamo di fronte ad una gravissima carenza che non può essere sottovalutata. Gli stipendi sono assicurati, ma i mezzi disponibili non consentono di corrispondere a tempo debito tutte le competenze accessorie, tra cui il trattamento economico di missione e gli assegni ai militari dell'Arma dei carabinieri distaccati a prestare servizio presso gli Ispettorati del lavoro.

Tutto questo comporta poi un rallentamento nell'attività di vigilanza, soprattutto nei centri periferici rispetto al capoluogo, per cui – di fronte a questa carenza di mezzi – ogni attività dell'Ispettorato viene limitata ai capoluoghi, trascurando la periferia, e ciò con evidente danno dei lavoratori tutti.

Pur rendendomi conto della giustezza delle osservazioni avanzate dall'onorevole Luigi Di Mauro – sulle quali non potrebbero essere sollevate eccezioni da qualsiasi gruppo, in quanto sono state poste dall'onorevole collega questioni non di natura politica, ma di saggia amministrazione – prego vivamente tutti gli onorevoli commissari di volere concedere, data l'urgenza del problema, la loro adesione al disegno di legge.

Debbo aggiungere che posso assicurare gli onorevoli colleghi che il contributo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è sempre stato superiore, nei decorsi esercizi, alla cifra di lire 1.500.000.000, stabilita come acconto dal presente disegno di legge, per cui è indubbio che all'Istituto non può derivare alcun onere suppletivo.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sento anzitutto il dovere di ringraziare l'onorevole Relatore per la precisione della sua esposizione. Come egli ha detto, si tratta di una innovazione di natura contabile. Affinché l'Ispettorato del lavoro possa disporre sin dai primi mesi dell'esercizio finanziario di quanto è necessario per il suo funzionamento, si stabilisce che l'Istituto nazionale della previdenza sociale anticipi, entro il primo mese dell'esercizio finanziario, la cifra di lire 1.500.000.000 a titolo di acconto sulle aliquote percentuali a suo carico.

Si tratta quindi di provvedimento di carattere contabile, che lascia assolutamente impregiudicati i problemi di fondo.

DI MAURO LUIGI. Ma questa anticipazione potrebbe benissimo essere corrisposta dallo Stato!

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io non vorrei che l'opposizione dell'onorevole Di Mauro avesse il significato di una particolare impostazione, di una particolare visione in ordine a problemi futuri – sulle quali potremmo anche convenire – che si voglia, insomma, fare un processo alle intenzioni. Nell'attesa di uno studio generale e di una impostazione nuova di tutta la materia, che potrebbe in un domani trovarci tutti consenzienti, oggi siamo di fronte ad una necessità contingente che viene risolta con un provvedimento di natura contabile che non vuole modificare nulla, né creare ostacoli ad una soluzione globale del problema.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal seguente:

« Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale ed a tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del presente articolo, sarà provveduto:

a) per lire 500.000.000 a carico del bilancio dello Stato;

b) per lire 1.500.000.000 a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di acconto sul concorso alle spese di cui alla lettera successiva, da iscriversi in un apposito capitolo del bilancio dell'entrata e da versarsi alla Tesoreria centrale entro il primo mese dell'esercizio finanziario;

c) con il concorso alle spese da parte degli istituti di assicurazione sociale, con le modalità di cui al comma seguente dedotto l'importo versato a titolo di acconto;

d) con il contributo a carico delle imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, e al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabiliti di volta in volta per ciascun esercizio la misura preventiva del contributo di cui alla lettera *c*), le modalità ed i termini del versamento.

I contributi di cui alla lettera *d*) sono stabiliti:

1) per quanto riguarda gli industriali, nella quota non superiore all'1,1 per cento dei premi, contributi ed accessori riscossi dagli Enti di assicurazione per l'assicurazione contro gli infortuni nell'anno solare precedente cui si riferisce la determinazione del contributo, qualunque sia l'anno di competenza cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono;

2) per quanto riguarda gli agricoltori, nella quota non superiore all'1,60 per cento del contributo medio annuo di assicurazione riscosso dagli enti per l'assicurazione nel quadriennio precedente l'anno cui si riferisce la determinazione del contributo per l'Ispettorato.

Detti contributi saranno versati dagli Istituti di assicurazione, per conto degli industriali assicurati, nei termini e modi stabiliti dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e, per quanto riguarda i contributi a carico degli agricoltori, saranno da detti Istituti riscossi sotto forma di percentuale in aumento del contributo di assicurazione.

Gli Istituti di assicurazione dovranno versare tanto il contributo di cui alla lettera *c*) quanto quelli di cui alla lettera *d*) alla Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede, richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo le relative quietanze originali di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne rilascerà ricevuta e provvederà alla restituzione delle quietanze stesse avvenuta l'imputazione delle somme versate ai capitoli dello stato di previsione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà a promuovere l'imputazione delle somme riscosse in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

L'importo preventivo dei contributi di cui alla lettera *b*) e successive è soggetto a conguaglio durante ed alla fine dell'esercizio in relazione alla erogazione delle spese.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sarà iscritto nei capitoli della rubrica « Ispettorato del lavoro » uno stanziamento pari, nel complesso, al contributo dello Stato di cui alla lettera *a*), ed all'acconto del concorso di spesa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui alla lettera *b*), salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma versate in Tesoreria dagli istituti.

Le eventuali eccedenze rispetto alla spesa, risultanti alla fine di ciascun esercizio, qualunque sia la fonte di contributo da cui derivano, saranno, con decreto del Ministro del il tesoro, reiscritte integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, nei capitoli della spesa dell'Ispettorato del lavoro. Di tali eccedenze il Ministro del lavoro e della previdenza sociale terrà conto per le ulteriori determinazioni della misura dei contributi, in relazione al presunto fabbisogno dell'Ispettorato ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Guerrini Giorgio per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

GUERRINI GIORGIO. Il gruppo socialista è favorevole al disegno di legge, che si propone di effettuare solamente una modifica di carattere contabile ai versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sì da permettere il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro durante tutto l'esercizio finanziario.

Per questa motivazione il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge.

DI MAURO LUIGI. Debbo dichiarare che il gruppo comunista non può accogliere l'invito rivolto dal Sottosegretario di Stato. Noi infatti non riteniamo validi i motivi addotti dall'onorevole rappresentante del Governo nell'invitarci a rivedere la nostra posizione: infatti gli inconvenienti lamentati avrebbero potuto benissimo essere risolti con un provvedimento amministrativo, senza ricorrere ad una legge vera e propria. Ciò, ben inteso, se si avesse avuto l'intenzione di affrontare globalmente la questione a suo tempo; invece per una questione di così poco momento è stato presentato un disegno di legge, il che ci fa presumere che il Governo intende man-

tenere l'attuale sistema, il che non ci trova consenziente. Ed è appunto per questo orientamento che noi intravvediamo, che ci dichiariamo contrari al disegno di legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la votazione a scrutinio segreto avverrà nella prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Modifica alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389, recante norme relative alla decorazione della Stella al merito del lavoro (1014).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Simonacci, Pucci Ernesto ed Isgrò: « Modifica alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389, recante norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro » (1014), già discussa in sede referente, e trasferita, poi su conforme richiesta, alla competenza della nostra Commissione in sede legislativa.

Il relatore, onorevole Martini Maria Eletta, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. La legge istitutiva della decorazione della Stella al merito del lavoro è il regio decreto 14 marzo 1927, che prevedeva tale decorazione per i lavoratori manuali occupati nell'industria, nel commercio e nell'agricoltura, mentre la escludeva per tutte le categorie di impiegati pubblici o privati.

Tale legge prevedeva tali decorazioni nel numero di 100 all'anno.

Successivamente, con il decreto del 4 settembre 1927, n. 1785, la decorazione veniva estesa ai lavoratori italiani all'estero. Questo riconoscimento morale ai lavoratori fu soppresso nel dopoguerra e fu nuovamente istituito con la legge 18 maggio 1952, n. 2389. Nei confronti della precedente, la legge del 1952 aveva la caratteristica di estendere tale decorazione dalla categoria dei lavoratori manuali a quella degli impiegati, comprendendo oltre i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, anche tutte le imprese private o cooperative. Si prevedeva un lavoro continuativo di 25 anni o di 15 anni nella stessa azienda ed una età superiore ai 40 anni. Per i lavoratori all'estero invece non si ponevano limitazioni di tempo. Sempre nel 1952, tenendosi conto dell'avvenuta estensione ad altre categorie, il numero delle decorazioni fu elevato a 400.

Se andiamo ad esaminare il provvedimento che oggi ci viene sottoposto, notiamo che in questo sono poste due innovazioni. Infatti si estende tale decorazione ai lavoratori subordinati di ambo i sessi dipendenti da enti pubblici che svolgano attività analoghe a quella d'imprese private purché abbiano rapporti di lavoro regolati da contratti di impiego privato. Questa condizione è richiesta perché il rapporto di pubblico impiego ha carattere di continuità, per cui non ha merito particolare chi esplica la propria attività lavorativa per un periodo di 25 anni. Inoltre il numero delle stelle al merito del lavoro viene portato a 600 in conseguenza di questo ulteriore ampliamento delle persone che possono essere insignite di questa decorazione.

Queste sono le ragioni per le quali raccomando la presente proposta di legge alla vostra sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Martini per la relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale e prego l'onorevole Sottosegretario di voler subito fornire i chiarimenti sull'atteggiamento del Governo, che erano stati preannunciati in sede referente.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quando in sede referente è stato esaminato questo provvedimento, avanzai a nome del Governo la richiesta di un rinvio, in quanto il Ministero del lavoro aveva già predisposto un disegno di legge in materia, disegno che però non aveva ancora ottenuto l'adesione da parte del Ministero del tesoro. In omaggio ai presentatori della proposta di legge n. 1014, si stabilì però di non attendere la presentazione del disegno di legge ed io mi rimisi alla Commissione.

Purtroppo oggi mi trovo nelle stesse condizioni della volta precedente, in quanto il Ministero del tesoro non ha ancora dato il suo consenso allo schema di disegno di legge, che si trova ancora al suo esame.

Pertanto mi vedo costretto a chiedere al Presidente e alla Commissione un ulteriore e breve rinvio, che permetta da parte nostra la presentazione di alcuni emendamenti che riteniamo opportuni, nel caso che gli uffici competenti del Ministero del tesoro non dovessero concordare sollecitamente sul disegno di legge in preparazione.

Gli emendamenti si riferiscono a tre punti: il primo, riguarda il numero delle Stelle

al merito del lavoro, che si propone di portare ad 800. Il secondo riguarda l'inserimento al bilancio dei 50 milioni all'uopo occorrenti, che in qualche modo bisognerà reperire. Il terzo infine, riguarda le sanzioni penali che il Ministero del lavoro vorrebbe inserire nel provvedimento nei confronti di quei faccendieri che offrono, spesso dietro compensi notevoli, vari tipi di stelle (di cartone, di metallo, ecc.) avendo preventivamente preso conoscenza dei nominativi degli aventi diritto.

Questi in sostanza gli emendamenti che dovrebbero essere inseriti nel provvedimento.

Pertanto, con la speranza di ottenere l'approvazione da parte del Ministero del tesoro e tenendo conto delle variazioni che si desiderano apportare, chiedo un ulteriore breve rinvio.

GAGLIARDI. Ritengo che la spesa relativa alla proposta di legge, così come è formulata, sia irrisoria. Questo è tanto vero che la stessa Presidenza della Camera non ha ritenuto, di dovere sottoporre la proposta di legge al parere della V Commissione bilancio per l'analisi dell'onere finanziario. Nessuno, ritengo, poteva presumere che la spesa per queste decorazioni potesse ascendere a ben 50 milioni.

PRESIDENTE. Quanto è iscritto in bilancio per le 400 decorazioni previste attualmente?

GAGLIARDI. È un dato che sarebbe interessante conoscere.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non sono in grado di potere riferire immediatamente questo dato agli onorevoli commissari, ma mi riservo di farlo nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Potremmo accedere alla proposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, a condizione, però, che si tratti soltanto di un rinvio a brevissima scadenza.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Senz'altro.

DI MAURO LUIGI. Anche la nostra parte è favorevole all'accoglimento della proposta di rinvio, ma a condizione che si tratti di un rinvio a breve scadenza. Tra l'altro, gli emendamenti preannunciati dal Governo in merito all'istituzione di determinate penalità renderanno necessaria la richiesta del relativo parere alla Commissione giustizia, con conseguente ulteriore rinvio della discussione in attesa che detto parere ci pervenga.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Io non ritengo, però, che in un provvedimento di questa natura si possano introdurre sanzioni penali.

DI MAURO LUIGI. Inoltre questo breve rinvio ci permetterà di venire a conoscenza di tutti i dati relativi alla spesa che si dovrebbe sostenere per la concessione di queste decorazioni; spesa che, nella cifra comunicata dall'onorevole rappresentante del Governo, è veramente eccessiva, quasi incredibile.

GITTI. Tenuto conto che nella proposta di legge è prevista l'estensione della possibilità di essere insigniti dell'onorificenza ad altre categorie di lavoratori e tenuto conto che già allo stato attuale non si riescono a sodisfare che in minima parte le richieste, propongo che si esamini la possibilità di aumentare il numero delle decorazioni da concedersi in ciascun anno a 1000.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione della proposta di legge n. 1014 d'iniziativa degli onorevoli Gagliardi e altri è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI